



***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATINO DEL PASSATO
DI RIO SALICETO***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 18 dicembre 2017

Articolo 1

Il presente atto è teso a disciplinare le modalità di svolgimento della manifestazione fieristico – espositiva a rilevanza locale appartenente alla tipologia “mostra mercato” denominata “Mercatino del passato” ai sensi della L.R. 12/2000.

La manifestazione ha lo scopo di valorizzare l’esposizione e la vendita di oggetti del passato, curiosità, articoli tipici dei gusti e delle mode della seconda metà del 1800 e della prima metà del 1900.

Nella manifestazione è, inoltre, ammessa l’esposizione e la vendita di:

- a) prodotti di antiquariato, ai sensi del D.lgs 490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352”;
- b) cose usate ai sensi dell’art.126 del TULPS (R.D.773/1931);
- c) articoli di modernariato e collezionismo.

È sempre consentita, inoltre, la vendita di francobolli, di monete, di medaglie, di ricambi ed accessori per oggetti ed arredi antichi, di libri d'arte, antiquariato, modernariato, collezionismo e modellismo, di libri e riviste a prezzo scontato, di oggetti di modellismo, limitatamente alle riproduzioni in scala già costruite, di opere di pittura, scultura, grafica poste in vendita personalmente dall'autore e di altri piccoli oggetti per collezionismo diffuso con valore intrinseco modesto.

Coloro che espongono oggetti di propria produzione, devono presentare in visione un atto sostitutivo di notorietà nel quale si dichiara che la merce esposta o esposta per la vendita è "opera del proprio ingegno creativo", descrivendone la tipologia e, sommariamente, le tecniche di esecuzione.

È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente atto.

Coloro che espongono o vendono prodotti diversi da quelli previsti ai commi precedenti in seguito al primo accertamento formalizzato e comunicato a mezzo PEC non potranno ottenere l’assegnazione di uno spazio espositivo nell’edizione del mese successivo.

Articolo 2

Possono partecipare soltanto gli operatori che espongono i prodotti di cui all’articolo 1, a cui sia stato assegnato uno spazio espositivo e che abbiano regolarmente pagato il corrispettivo di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 4 co. 2 lett. l) del D.lgs 114/1998, per partecipare alla manifestazione non è necessario possedere un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Le richieste di partecipazione sono esaminate secondo l’ordine di arrivo o per data e ora di prenotazione telefonica. L’Ente Gestore procede ad assegnare edizione per edizione gli spazi espositivi che dovessero risultare non occupati.

Con la firma della domanda di partecipazione o, in caso di assegnazione telefonica o giornaliera con il pagamento del corrispettivo di partecipazione, il richiedente si impegna ad accettare in ogni sua parte quanto indicato nel presente Regolamento.

L’operatore che provochi grave turbativa della manifestazione, non può ottenere spazi espositivi in qualunque manifestazione organizzata o patrocinata dal Comune di Rio Saliceto nell’anno corrente e nei due anni successivi a quello in cui si è verificato il fatto.

Articolo 3

La mostra - mercato ha luogo con cadenza mensile tutte le ultime domeniche del mese.

Gli orari di partecipazione per gli espositori sono fissati con ordinanza del Sindaco.

È fatto divieto agli espositori di abbandonare lo spazio espositivo assegnato nelle fasce orarie definite dall’ordinanza sindacale, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organizzatori possono chiedere di comprovare e salvo il caso di maltempo che provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della manifestazione.

Nel caso in cui si debba abbandonare lo spazio espositivo assegnato:

- a) non deve essere intralciata l’esposizione degli altri partecipanti;
- b) deve essere individuato il percorso più breve all’interno dell’area fieristica.

Coloro che abbandonano lo spazio espositivo prima della conclusione della manifestazione senza che ricorrano giustificati motivi o che non sgomberino lo spazio espositivo entro gli orari sopra indicati in seguito al primo accertamento formalizzato e comunicato tramite PEC non potranno ottenere l'assegnazione di uno spazio espositivo nell'edizione del mese successivo.

La manifestazione espositiva si svolge nel Centro Storico del Comune di Rio Saliceto nell'ambito della aree concesse e nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione Comunale a tutela dell'attrattività commerciale dell'area, della sicurezza, della viabilità e in base alle vigenti normative.

Gli spazi espositivi assegnabili, sono individuati secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.

Per esigenze tecniche e di servizio l'Ente gestore si riserva la facoltà di cambiare o ridurre le dimensioni dello spazio espositivo assegnato, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo allo stesso.

Le aree antistanti agli esercizi commerciali non possono essere utilizzate per la manifestazione esclusivamente:

a) per motivi di sicurezza e viabilità;

b) se assegnate agli operatori commerciali in sede fissa che allestiscano un proprio spazio espositivo e tengano comunque aperto nella giornata in cui si svolge la manifestazione.

L'Ente Gestore può autorizzare l'occupazione occasionale di spazi da parte dei soggetti sotto elencati:

a) artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;

b) Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza.

Qualora la vendita sia affidata da tali Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o dell'Ente.

L'assegnazione di spazi espositivi è concessa prioritariamente alle Associazioni con sede nel territorio comunale e con una sede nel territorio dei comuni dell'Unione Pianura Reggiana.

Articolo 4

Per la partecipazione a "Mercatino del passato" devono essere pagati i corrispettivi dovuti a copertura delle spese sostenute ed i servizi necessari allo svolgimento della manifestazione. I corrispettivi di partecipazione per ogni giornata di svolgimento della mostra mercato sono individuati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

L'Ente Gestore provvede alla riscossione del corrispettivo di partecipazione ed al controllo dei pagamenti effettuati.

In caso di assegnazione per la singola edizione mensile, il pagamento deve essere effettuato entro la giornata in cui avviene la partecipazione.

In caso di assegnazione degli spazi per tutta la durata della manifestazione espositiva, il versamento in un'unica soluzione dovrà avvenire entro la data di svolgimento della prima edizione mensile mediante bonifico bancario.

La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto, comporta l'impossibilità di assegnazione di uno spazio espositivo.

Al fine di agevolare il controllo sull'effettiva corresponsione delle somme dovute, i partecipanti devono avere al seguito la documentazione attestante l'effettuazione dei pagamenti.

Articolo 5

I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio espositivo assegnato.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello spazio assegnato per l'esposizione.

Lo spazio globalmente occupato deve, comunque, rientrare nelle dimensioni dello spazio assegnato ed il veicolo non deve collocarsi sui marciapiedi.

Gli spazi assegnati non possono ricomprendere i marciapiedi, che devono restare sempre completamente sgombri.

L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area fieristica e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

È consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione degli oggetti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

Non può essere occupata un'area superiore a quella dello spazio espositivo assegnato.

In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.

L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione deve raccogliere i rifiuti, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza del Sindaco.

Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.

È vietato dividere il proprio spazio con altri espositori.

È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

L'espositore che:

- colloca i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni dello spazio assegnato;
- sosta con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in spazi espositivi per i quali non è prevista tale possibilità, colloca veicoli, merci o attrezzature sui marciapiedi;
- arreca disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita;
- occupa uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
- non agevola il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- non agevola il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il spazio espositivo assegnato prima dell'orario prestabilito;
- non lascia pulita lo spazio espositivo occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- lascia lo spazio espositivo incustodito durante l'orario di svolgimento della manifestazione;
- divide lo spazio assegnato con altri soggetti;
- vende tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;
- installa generatori di corrente;

in seguito al primo accertamento formalizzato e comunicato tramite PEC non potrà ottenere l'assegnazione di uno spazio espositivo nell'edizione del mese successivo.